

STATUTO MAGVENEZIA

Art. 1 - Denominazione - Sede

E' costituita una società cooperativa per la Mutua Autogestione a Responsabilità Limitata denominata "**MAGVENEZIA Società Cooperativa**", con sede nel Comune di Venezia.

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere – con delibera del Consiglio di Amministrazione – succursali, agenzie e rappresentanze, all'interno del territorio italiano.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa sarà a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso del socio con preavviso di almeno 6 mesi.

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Art. 3 - Scopo sociale

La Cooperativa, senza fini di lucro, è retta e disciplinata dai principi di mutualità, solidarietà e partecipazione.

La Cooperativa intende porsi come strumento di collegamento tra i soci, valorizzando le differenze sociali, etniche e culturali e promuovendo l'equità e la solidarietà dei rapporti anche materiali tra le persone, tra i popoli, la tutela della salute, dell'ambiente e delle risorse naturali, allo scopo di sostenere, sviluppare e promuovere tra i soci stessi l'associazionismo di base, l'autogestione economica e una qualità diversa e sostenibile dell'economia e del lavoro, favorendo progetti culturali ed economici (produttivi, di commercio, e di servizi) di tipo ecologico, non violento, solidale e non speculativo che prefigurino un diverso e sostenibile modello di civiltà economica, oltre che morale e sociale, garantendo su tali progetti completa trasparenza ed informazione a tutti i soci, nelle forme più precise ed efficaci. Inoltre, la cooperativa potrà avvalersi anche della collaborazione di non soci, per il raggiungimento dei suoi scopi sociali

Su delibera del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, anche non cooperative, o associazione che operino per il raggiungimento di scopi identici, simili o complementari a quelli della Cooperativa stessa.

Art. 4 - Oggetto Sociale

La Cooperativa ha il compito di sostenere le attività sociali, culturali, civili-politiche e produttive dei soci, che operano nel campo dell'ecologia, della pace, della nonviolenza, della solidarietà, delle pari opportunità per i soggetti socialmente "deboli", della salvaguardia dei diritti umani, della sostenibilità sociale e ambientale delle attività economiche del sostegno dell'imprenditorialità e dell'occupazione con queste finalità.

A tal fine la Cooperativa potrà:

- svolgere attività di sensibilizzazione, informazione, formazione, studio e ricerca nel campo della cooperazione e dell'autogestione, della gestione non violenta dei conflitti, della tutela e dell'uso delle risorse e dei beni ambientali, dei consumi, del Terzo Settore, dell'imprenditorialità;
- fornire servizi di assistenza e consulenza finanziarie, tecniche e gestionali inerenti alla conduzione di iniziative imprenditoriali autogestite
- promuovere una rete di collegamenti che favorisca lo scambio diretto di risorse e servizi;
- raccogliere tra i soci prestiti da destinare agli scopi sociali con espressa esclusione delle attività per legge riservate a banche, istituti di credito, compagnie di assicurazione, intermediari finanziari.
- progettare e gestire servizi attinenti agli scopi sociali, anche in collaborazione con partner pubblici e/o privati
- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico
- favorire lo sviluppo e la ricerca di autonomia per attività che nascono all'interno della cooperativa.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Il rapporto mutualistico si concretizza attraverso la partecipazione dei soci alla vita attiva della cooperativa nei suoi aspetti sociali, culturali, gestionali ed economici e la continuità dell'occupazione lavorativa per i collaboratori compatibilmente con i piani di sviluppo della cooperativa stessa e con i progetti o servizi attivati.

SOCI E RAPPORTO SOCIALE

Art. 5 - Requisiti di ammissione

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci:

- le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che condividono gli scopi sociali e che possono contribuire con la loro partecipazione diretta o indiretta alla vita della cooperativa;
- le cooperative, le associazioni ed altra entità dotate di personalità giuridica che operino con il metodo dell'autogestione, che si impegnino a collaborare per il raggiungimento dei fini sociali e che possono contribuire con la loro partecipazione diretta o indiretta alla vita della cooperativa.

Le persone giuridiche non possono sottoscrivere quote di capitale sociale che superino il valore di Euro 150.000,00 (Centocinquantamila virgola zerozero). Non possono essere socie le persone giuridiche e fisiche in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

Non possono divenire soci coloro che svolgono in proprio attività in concorrenza con quella svolta dalla cooperativa.

Art. 6 - Modalità di associazione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio ed effettiva attività di lavoro;
- l'ammontare delle quote sociali che intende sottoscrivere (almeno 2).

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà inoltre essere corredata da:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- copia della delibera dell'organo competente con indicazione della persona fisica designata a rappresentare verso la Cooperativa la persona giuridica.

Tutte le domande devono inoltre contenere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente statuto in ogni sua parte e la dichiarazione di appartenenza ad enti che potenzialmente svolgono attività in concorrenza.

Il Consiglio di Amministrazione delibera entro tre mesi dalla presentazione della domanda, sull'ammissione dei nuovi soci, motivando per iscritto l'eventuale rigetto. L'interessato in caso di rigetto, può chiedere entro 60 giorni un pronunciamento dell'assemblea.

Art. 7 – Diritti e Doveri dei Soci

Aderendo alla Cooperativa i Soci si impegnano a:

- versare le quote sociali sottoscritte, normalmente all'atto dell'ammissione ed eccezionalmente nei tempi indicati dal Consiglio di Amministrazione;
- osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- non svolgere alcuna azione che possa comunque essere in concorrenza pregiudizievole degli interessi della Cooperativa.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, hanno diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista.

Art. 8 - Scioglimento del rapporto sociale

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, morte e, nel caso si tratti di persona giuridica, per scioglimento. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci che ne sono oggetto; fermo il disposto dell'art. 2527 c.c., questi possono ricorrere al Collegio Arbitrale previsto dal presente statuto presentando ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

Art. 9 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al Socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le obbligazioni verso la Cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed annotare la delibera del recesso sul libro dei soci.

Esso ha efficacia dal ricevimento della comunicazione tramite raccomandata A/R dell'accoglimento della domanda.

La cessazione del rapporto mutualistico viene a coincidere con il recesso da socio.

In caso di rigetto della domanda di recesso il socio può ricorrere, tramite raccomandata, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione all'arbitro.

Art. 10 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere, dandone motivata comunicazione all'Assemblea, il socio che:

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- danneggi moralmente o materialmente la Cooperativa o svolga attività in contrasto o in concorrenza con essa;
- non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti oppure le delibere legalmente adottate dagli organi sociali competenti;
- senza giustificato motivo, non assolva puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la Cooperativa.

L'esclusione ha efficacia dal ricevimento della comunicazione della relativa delibera e dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Contro la delibera di esclusione il socio può ricorrere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione all'arbitro o al Tribunale.

La delibera dell'esclusione produce la contestuale cessazione del rapporto mutualistico.

Art. 11 - Liquidazione della quota

I soci receduti o esclusi hanno diritto:

1. al rimborso delle quote capitale da essi effettivamente versate, calcolate sulla base del bilancio dell'esercizio in corso al momento in cui il recesso o l'esclusione diventano operativi e comunque in misura mai superiore al valore nominale. Tale rimborso avrà luogo nei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito verso i soci;
2. al rimborso di eventuali ristorni dilazionabili fino a 5 anni,
3. al rimborso delle somme versate a titolo di prestito.

Le richieste di rimborso devono essere presentate mediante lettera raccomandata entro tre mesi dallo scioglimento del rapporto sociale.

Le somme per le quali non venga richiesto rimborso nei termini previsti saranno devolute al fondo di riserva legale indivisibile.

Art. 12 - Morte del Socio

In caso di morte del socio, gli eredi, legalmente documentati, hanno diritto ai rimborsi di cui al precedente articolo, con le modalità e nei termini previsti dal precedente articolo.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 13 - Composizione del patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- il capitale, formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuna del valore di 25,00 euro;
- le riserve legali e straordinarie, formate in sede dell'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, con l'aggiunta del capitale non rimborsato ai soci receduti, esclusi o agli eredi dei soci defunti;
- i fondi speciali istituiti a scopo di previdenza, mutualità, istruzione anche professionale, miglioramento culturale, ricreazione, propaganda cooperativa e a copertura di particolari rischi;
- quote di partecipazione cooperativa, il cui ammontare non può superare le riserve indivisibili o il patrimonio netto (si considera la cifra minore fra le due). Almeno metà di tali azioni deve essere offerta ai soci o ai dipendenti. Tali azioni hanno il diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle altre azioni, in caso di liquidazione della cooperativa. Il loro valore nominale rimane inalterato.
- qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Art. 14 - Nominatività delle quote

Le quote sociali sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né cedute a terzi, né ad altri soci con effetto verso la Cooperativa senza prima l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione secondo l'articolo 2530 del Codice Civile.

La cooperativa può acquistare o rimborsare quote proprie secondo quanto previsto dall'art. 2529 del Codice Civile.

Art. 15 - Indivisibilità del patrimonio sociale

Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote di capitale rimborsabile nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto, non può essere mai ripartito tra i soci, né durante la vita della Cooperativa né all'atto dello scioglimento della stessa.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 16 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione e presentato all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Il Bilancio e le Relazioni che lo accompagnano devono essere redatti ai sensi di legge, rispettare il contenuto informativo richiesto dalle disposizioni di legge generali e particolari e completati da tutta la documentazione necessaria.

Il bilancio consuntivo e la relazione del Consiglio di Amministrazione devono essere depositati presso la sede sociale a disposizione dei soci, almeno 15 giorni prima della data in cui si riunisce l'assemblea per l'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 - Destinazione degli utili

Gli utili di esercizio vanno devoluti come segue:

- in misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge al fondo di riserva legale;
- nella misura prevista dalla legge ai fondi mutualistici

Il restante, su deliberazione dell'Assemblea, può essere destinato a:

- un'eventuale rivalutazione delle quote sottoscritte e versate dai soci, attraverso un aumento gratuito del capitale sociale;
- un'eventuale retribuzione del capitale effettivamente versato, in misura non superiore al tasso legale d'interesse;
- a fondo di riserva straordinaria, ai fondi speciali previsti dall'art. 13 del presente statuto e ad altre destinazioni di volta in volta deliberate.

L'Assemblea può altresì deliberare che l'intero residuo sia devoluto al fondo di riserva legale o straordinaria

Art. 18 I ristorni.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al presente statuto.

ASSEMBLEA

Art. 19 - Poteri

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- approvare il bilancio, e destinare gli utili;
- nominare gli amministratori, dopo averne determinato il numero e la durata del mandato, ed eventualmente il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- nominare i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale e, ove necessario, il soggetto incaricato del controllo contabile ;
- determinare la misura di eventuali compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
- deliberare sulle responsabilità di Amministratori e Sindaci;
- approvare i Regolamenti;
- deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
- Approvare i piani di crisi aziendali;
- redigere i piani di avviamento;
- emettere gli strumenti finanziari;
- attivare le procedure di programmazione pluriennale;

A norma di legge, l'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare su:

- modifiche dell'atto costitutivo;
- nomina e poteri dei liquidatori;
- emissione di azioni privilegiate;
- introduzione o soppressione delle clausole sulla mutualità prevalente;
- altre materie che le sono attribuite dalla legge.

Art. 20 - Convocazione

Le assemblee vengono convocate presso la sede sociale o altrove, purché nel Veneto, dal Consiglio di Amministrazione alternativamente mediante:

- invio di comunicazione al domicilio dei soci, risultante dal libro dei soci, con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea di prima convocazione
- mediante pubblicazione 15 giorni prima della data stabilita per la prima convocazione su uno dei seguenti quotidiani: La Nuova Venezia, Il Gazzettino, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'avviso di prima convocazione dell'Assemblea si può inserire la data per la seconda convocazione, che deve avvenire entro 30 giorni dalla prima.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni dalla richiesta

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti rappresentati; l'Assemblea straordinaria delibera validamente a maggioranza dei 3/5 dei voti rappresentati.

L'impugnazione da parte dei soci è prevista secondo quanto stabilito dalla legge all'articolo 2377 e 2378 del c.c.

Art. 22 Diritto di voto

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore delle quote da lui sottoscritte.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, con diritto di voto, mediante delega scritta, salve le limitazioni di legge.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale e/o nel foglio presenze e conservate fra gli atti sociali.

Art 23 – Assemblee speciali

Se esistono diverse categorie di strumenti finanziari o azioni che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Se sono stati ammessi strumenti finanziari privi di diritti di voto è prevista la convocazione delle assemblee speciali di ciascuna categoria, che delibera con le modalità previste dall'articolo 2541

Art. 24 – Verbalizzazione

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina anche un segretario.

Le deliberazioni devono constare dal verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25 - Poteri

Il consiglio di amministrazione è rivestito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società salvo quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea..

In particolare ha il compito di:

- redigere il bilancio;
- deliberare circa il recesso e esclusione dei soci
- sviluppare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- curare la fusione per incorporazione di società possedute in misura superiore al 90%

- istituire o sopprimere sedi secondarie
- adeguare lo statuto a nuove disposizioni normative
- trasferire la sede della cooperativa nell'ambito del territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e/o ad altri suoi membri, sia singolarmente che congiuntamente, quanto come componenti di un eventuale Comitato Esecutivo da nominarsi dal consiglio.

All'atto della nomina degli amministratori delegati e del Comitato Esecutivo, vengono dal consiglio determinati i poteri e l'ambito della delega. Per gli atti delegati, la rappresentanza sociale compete al delegato.

Art. 26- Costituzione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre consiglieri ad un massimo di undici, nominati dall'Assemblea tra i soci o tra i mandatari delle persone giuridiche socie iscritti da almeno tre mesi.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente e il Vicepresidente, se non vi ha già provveduto l'Assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili ma non oltre 3 mandati. Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti con delibera del Consiglio di Amministrazione, come anche quelli che perdono la qualità di socio.

In caso vengano a mancare uno o più consiglieri, si procederà alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'art. 2386 c.c.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea a seguito dell'azione di responsabilità deliberata dall'assemblea dei soci o promossa su iniziativa di almeno 1/3 dei soci. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea. Essa comporta la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto dei soci e può essere esercitata secondo quanto stabilito dall'articolo 2393.

Art. 27 - Convocazione, validità, deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile e vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne facciano richiesta 1/3 dei consiglieri o il Collegio Sindacale.

La convocazione sarà effettuata in modo tale che a tutti sia garantita la tempestiva comunicazione almeno 8 giorni prima e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o altro, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno 3 giorni prima.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 28 - Firma e rappresentanza sociale

La rappresentanza legale della società e la firma sociale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed, eventualmente, agli Amministratori Delegati nei limiti delle loro deleghe.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può compiere, quindi, tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, in conformità alle delibere del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo; in particolare, egli è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente ha anche facoltà di nominare procuratori ed avvocati alle liti attive e passive riguardanti la società davanti ad ogni autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vicepresidente o ad altro membro del Consiglio.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 - Composizione e funzioni

Il Collegio Sindacale, nominato qualora ne ricorrano le condizioni, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, scelti anche tra i non soci e aventi i requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio esplica le funzioni attribuitegli dalla legge (art. 2403 c.c.).

Il controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio Sindacale qualora ne ricorrano i presupposti e ferma la presenza dei requisiti necessari; salvo nell'ipotesi in cui l'Assemblea ne affidi il compito ai sensi del primo comma dell'articolo 2409-bis.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Regolamenti

I regolamenti interni, redatti per disciplinare funzionamenti tecnici ed organizzativi, devono essere predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per quella straordinaria.

Art. 31 - Clausola compromissoria

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la Cooperativa o fra i soci stessi in ordine all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti e che non fosse stato possibile risolvere con accordo tra le parti, sarà rimessa ad un Arbitro la cui nomina spetta al Difensore Civico del Comune di Venezia.

Art. 32 - Nomina dei liquidatori

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 33 - Devoluzione del patrimonio

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici, dedotti nell'ordine:

- il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa (ed eventuali dividendi)
- il rimborso dei conferimenti dei soci sovventori (eventualmente rivalutati e comprensivi degli eventuali dividendi)
- il rimborso delle azioni dei soci (eventualmente rivalutati e comprensivi degli eventuali dividendi)
- la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi.

Art. 34 - Clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche del presente statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate:

- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 35 - Normativa applicabile

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.